

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUSETTO, CASTAGNO, ANGELINI GIUSEPPE, LUCCHI, NANNI, SULOTTO, INVERNIZZI, BELTRAME, BETTOLI, BALLARDINI, MARCHESI, SANNICOLÒ, MARIANI, SCHIAVETTI, GIORGI, GUIDI, FERRARI FRANCESCO, PAOLICCHI, AMENDOLA PIETRO, AMBROSINI

Presentata l'8 novembre 1961

Norme modificative e aggiuntive della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le popolazioni di montagna attraverso i loro autorevoli rappresentanti riuniti nel Congresso dell'U.N.C.E.M. del marzo scorso, hanno nuovamente attirata l'attenzione del Parlamento e del paese sull'inammissibile situazione che si è venuta a determinare nei rapporti tra i gruppi idroelettrici e i comuni montani circa la corretta applicazione della legge del 23 dicembre 1953, n. 959, che contiene norme modificative del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, per lo sviluppo dell'economia montana. Com'è noto, la legge n. 959 fa obbligo alle società idroelettriche che sono le concessionarie di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, di pagare ai comuni montani un sovracanone di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media risultante all'atto di concessione; o, qualora i comuni interessati lo preferiscano, di fornir loro l'energia elettrica in sostituzione del sovracanone e fino alla concorrenza dello stesso. La legge ha affidato al Ministro per i lavori pubblici il compito di stabilire quali sono i bacini imbriferi montani nel territorio nazionale e di determinarne il perimetro. I criteri adottati dal Ministero per i lavori pubblici sono noti: sono quelli indicati dal voto n. 1830 espresso dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'assemblea generale del 12 ot-

tobre del 1954 e per i quali la delimitazione dei bacini imbriferi montani dei corsi d'acqua del Piemonte e della Lombardia è fissata nella quota di 500 metri sul livello del mare, mentre per quelli delle restanti parti del territorio nazionale tale quota è stabilita a metri 300. Orbene, se mai vi è stata legge dello Stato che abbia sofferto di tante e tali vicissitudini circa la sua integrale applicazione, è proprio questa. La ragione è molto semplice. La legge n. 959, infatti, impone precisi obblighi ai gruppi elettrici privati cioè a quei gruppi monopolistici che, per l'ampiezza della sfera degli interessi finanziari, industriali e di mercato che occupano, si sono venuti configurando, da tempo, come uno stato nello stato. Questi gruppi hanno fatto tutto quanto era in loro potere per ostacolare l'applicazione della stessa legge. In un primo momento hanno tentato la carta della presunta incostituzionalità della legge; contemporaneamente hanno ritardato o, addirittura, non hanno effettuato i versamenti dei sovracanoni; successivamente hanno impugnato i decreti di delimitazione dei bacini imbriferi montani. Tutto questo non è una novità per il Parlamento. Non vi è stato, infatti, convegno o congresso dell'U.N.C.E.M. o riunione dei Consorzi dei comuni montani che non sia costretto continuamente a ritornarvi sopra in un permanente scontro con

l'antagonista principale rappresentato dalle grandi società concessionarie (Sade, Edison, ecc.). È doveroso dire che solo questa tenace capacità di iniziativa, di lotta unitaria che è una caratteristica comune delle popolazioni di montagna, degli Enti locali e dei loro rappresentanti, ha impedito che i gruppi elettrici realizzassero il loro primitivo disegno: non versare nemmeno una lira in sovracano, rendere totalmente inoperante la legge. Ma proprio ponendo mente alle condizioni di depauperamento e di depressione economica e sociale in cui si trova la montagna, e ciò soprattutto per la politica che i gruppi elettrici attuano nelle zone montane, colpisce immediatamente l'anormale situazione esistente circa i versamenti dei sovracani. L'avvocato Oberto vicepresidente dell'U.N.C.E.M. riferiva al suo citato Congresso dell'Associazione questi dati:

« Il maturato ammonta a lire 38 miliardi 243.520.994. Sono state versate alla Banca d'Italia lire 17.056.260.549 e direttamente ai Consorzi lire 10.724.731.580; in totale lire 27.780.992.129. *Restano da versare lire 10.462.529.865* ».

« Sono dunque dieci miliardi e mezzo che non hanno trovata la strada della montagna, e rimangono nelle ben munite casse delle società idroelettriche. È una cifra molto rilevante in se stessa, relevantissima nel rapporto proporzionale ».

Il fatto più grave è che tra le società recalcitranti agli obblighi fissati dalla legge si trovano anche quelle appartenenti al gruppo I. R. I. e le stesse ferrovie dello Stato. Il 35 per cento dei sovracani non ancora versati è proprio di pertinenza delle aziende statali e delle ferrovie. Anche in relazione a ciò, non è possibile non invocare le responsabilità del passato e del presente, assunte dai diversi governi e dai pubblici poteri su tutta la materia.

A questa situazione occorre urgentemente ovviare perché alcuni fatti l'hanno ulteriormente aggravata. La politica delle concessioni di nuove grandi derivazioni d'acqua a favore delle grandi società elettriche è stata intensificata. Le stesse società non sono state sottoposte a nuove e più rigorose norme da introdurre nei capitoli attinenti. Non si è mai osato di vedere se nei confronti delle società concessionarie siano ricorse le ipotesi previste dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434, che regola la materia dell'*istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica*.

Non si sono voluti accogliere i voti espressi, sin dal 1953, dai comuni montani sui criteri da seguire per la delimitazione e la determinazione dei bacini imbriferi montani; non si è esattamente interpretata la volontà che ha ispirato il legislatore della n. 959, e, così, è accaduto che i gruppi idroelettrici hanno potuto ottenere presso il Tribunale regionale alle acque di Roma l'accoglimento delle opposizioni ai decreti del Ministero dei lavori pubblici, per ben ventisei impianti poiché le opere di presa si troverebbero a quote inferiori a quelle comunemente considerate di montagna. In tal modo sono state emesse altrettante sentenze che dichiarano illegittimi i decreti ministeriali rivolti a delimitare i perimetri dei bacini imbriferi. La conseguenza è che l'importo dei sovracani maturati alla data odierna e che andrebbero perduti, ammonta a un miliardo e quarantasei milioni. D'altra parte sono compromessi i sovracani relativi ad altri diciassette impianti di grandi derivazioni, per un maturato di un miliardo e duecento diciotto milioni di lire, trovandosi le relative opere di presa almetricamente al di sotto di quelle già non ritenute soggette alla corresponsione dei sovracani secondo le decisioni delle ventisei sentenze già emesse.

Ma vi è di più. Infatti quelle tra le società concessionarie che non hanno fatto opposizioni, potrebbero essere tentate a farlo. Tutte le società idroelettriche forti delle sentenze, potrebbero astenersi dal pagare i sovracani mano a mano che verranno a scadere; se poi le sentenze dovessero passare in cosa giudicata, le società che hanno pagato i sovracani relativi alla concessioni di cui ai decreti ministeriali dichiarati illegittimi, si affrettano subito a chiedere il rimborso di tutte le somme versate. La stessa legge 30 dicembre 1959, n. 1254, che come legge interpretativa della n. 959 doveva essere il fattore risolutivo di tutte le controversie, non è servita allo scopo.

Come porre termine a questo tormentato iter della n. 959? Come fare perché le società idroelettriche restituiscano all'economia montana una seppur modestissima parte di quanto in forza, in risorse, in ricchezza e in profitti essi traggono dalla montagna? La soluzione più radicale è certamente quella della nazionalizzazione dell'industria elettrica e non soltanto per la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi delle zone montane, ma per uno sviluppo economico democratico dell'intero paese. Ma se questa rimane un'esigenza di fondo della società

italiana, occorre un provvedimento immediato, risolutore che introduca nuovi rapporti tra le comunità montane e le società concessionarie. A questo scopo s'ispira la proposta di legge che sottoponiamo all'esame e al consenso della Camera. Con essa si introducono alcune norme modificative ed aggiuntive della legge n. 959, che qui brevemente illustriamo.

Con l'articolo 1 si fissa per legge la definizione di bacino imbrifero montano affidando al Ministro per i lavori pubblici il compito di fissare le delimitazioni dei bacini e di pubblicare gli elenchi dei comuni compresi in ciascun bacino montano. Con l'articolo 3 si affronta la questione decisiva introducendo la norma che obbliga tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice a pagare i sovracaroni per tutti gli impianti e per tutte le opere di presa indipendentemente dal fatto che esse si trovino situate in montagna o in pianura. In tal modo si restituisce alla montagna tutto quanto dalla montagna proviene, si elimina l'esistenza di due categorie di contribuenti, gli uni colpiti e gli altri no, conseguente ad un'illegitima discriminazione di impianti paganti o non paganti a seconda se sono sotto o sopra una determinata quota. Si afferma il giusto principio per cui un impianto che utilizza sempre la stessa acqua, ma che, per circostanze del tutto indipendenti dai beneficiandi, la sfrutta sotto una determinata quota, non debba essere esonerato dal pagare un contributo che, come scopo finale, ha quello di rendere partecipe chi fornisce la materia prima, delle ricchezze che da questa in realtà si traggono, ma che invece per la stessa montagna tali non sono restando ad essa i danni che l'installazione degli impianti producono in modo continuativo. Il sovracarone, infine, altro non è che un parziale risarcimento all'economia montana dei danni che essa subisce; pare quindi anche giusto elevare il valore di questo indennizzo. D'altra parte è da sottolineare che proprio nel momento in cui il nuovo regime delle tariffe elettriche previsto dal recentissimo provvedimento C. I. P. n. 941 ha determinato per le zone di montagna un aumento che, per alcune località, giunge fino a 13 lire per ogni chilowattora di energia destinata all'illuminazione privata, il sovracarone attuale comporta per le società appena un'onere di 15 centesimi per chilowattora prodotto. È quindi equo elevare il sovracarone da lire 1300 a lire 1800 tenendo conto che l'incidenza

rimane pur sempre in limiti molto modesti (canone 22 centesimi per chilowattora), tanto più modesti se si tien conto del progressivo aumento dei ricavi e dei profitti realizzati dalle società elettriche dal 1954 ad oggi.

Con l'articolo 2 si introduce una modificazione alla legge n. 959 per quanto attiene ai Consorzi obbligatori unici provinciali dei bacini imbriferi montani, trasferendo i loro compiti a Consorzi volontari tra comuni, o ai Consigli di Valle o alle Comunità montane per una più vigile difesa e sviluppo dell'autonomia e del carattere democratico di tali enti che non solo sono chiamati a maneggiare ingenti somme di danaro, ma debbono essere centri fondamentali attraverso i quali si realizzi la partecipazione delle popolazioni di montagna alla programmazione dello sviluppo economico a livello della regione e del paese.

Con l'articolo 5 si aggiunge alla legge n. 959 una norma molto importante che per il suo contenuto assume il valore di premessa dell'auspicato intervento pubblico nell'industria elettrica, trasferendo all'Ente Regione o allo Stato in assenza dei Consigli regionali, tutte le concessioni di acque non ancora utilizzate.

Con l'articolo 7 si modifica l'articolo 3 della legge n. 959 riguardante la possibilità per i comuni montani di prelevare energia in luogo dei sovracaroni. Si eleva, analogamente a quanto viene proposto per il valore del sovracarone, la quantità di energia prelevabile da parte dei comuni dei consorzi volontari o dei Consigli di valle o delle Comunità montane portandola da 400 a 500 chilowattora per ogni chilowatt di potenza nominale media per la consegna della stessa energia in centrale ad alta tensione e da 300 a 400 chilowattora per la consegna in bassa tensione. Si introduce il diritto per i comuni optanti per l'energia in luogo del sovracarone, di recepire le cabine di trasformazione, le linee di distribuzione e il materiale relativo, corrispondendo alle società concessionarie un indennizzo decurtato dalle somme di denaro che, com'è noto, i comuni e i privati hanno versato per la creazione, l'estensione o il potenziamento delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica per diversi usi, nonché per i contributi di allacciamento. In questo modo di creare le condizioni reali per rendere attuabile la citata facoltà opzionale a favore dei Comuni e perché questi attraverso i loro istituti associativi possano procedere speditamente alla creazione di aziende municipalizzate.

* . * . *

Onorevoli colleghi, approvando con la dovuta sensibilità e con la necessaria rapidità la presente proposta di legge, si obbedisce ad un triplice ordine di esigenze economiche sociali e politiche. Si obbedisce al dettato espresso dall'articolo 44 della Costituzione: « La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane »; si sal-

vaguardano i diritti delle popolazioni di montagna nei confronti delle società idroelettriche; si creano le condizioni affinché i comuni montani assolvano non soltanto ai loro compiti d'istituto, ma divengano sempre meglio protagonisti e centri propulsori della programmazione e dell'attuazione di uno sviluppo economico democratico in tutti i campi. Perciò non potrà certo mancare il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comma primo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati bacini imbriferi montani quelli delimitati verso valle dalla sezione del corso d'acqua in corrispondenza della linea che separa i comuni montani dai non montani in base ai soli criteri fisici di distinzione contenuti nella legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici fissa le delimitazioni e pubblica gli elenchi dei comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano ».

ART. 2.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono sostituiti dal seguente:

« Per il conseguimento dei fini previsti dalla presente legge possono essere costituiti Consorzi volontari tra i comuni o Consigli di valle o Comunità montane sempre che sia salvaguardato il diritto dei singoli comuni a disporre dei benefici previsti dalla stessa legge ».

ART. 3.

Il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, sono soggetti, in sostituzione degli oneri previsti dall'articolo 52 del testo unico della legge sulle acque e

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.800 per ogni chilowatt di potenza media nominale risultante all'atto di concessione. I ricorsi per contestazioni relative all'obbligo del pagamento del sovracanone in nessun caso sospendono l'obbligo del pagamento medesimo ».

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito dal seguente:

« La presente legge e la pubblicazione degli elenchi dei comuni compresi nei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

ART. 5.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è aggiunto il comma seguente:

« Non è ammesso il rinnovo, a qualsiasi titolo, delle concessioni di acque pubbliche per la produzione di forza motrice. Tutte le concessioni di acque pubbliche per la produzione di forza motrice, non ancora utilizzate sono dichiarate decadute. Le concessioni scadute e quelle non utilizzate sono trasferite all'Ente Regione e, ove non si sia ancora costituito l'Ente Regione ed in attesa della sua costituzione, allo Stato. Nessun indennizzo è previsto per quei concessionari che non abbiano dato inizio ai lavori per la costruzione di impianti idroelettrici ».

ART. 6.

Qualora non siano costituiti i Consorzi volontari tra i comuni o i Consigli di valle o le Comunità montane, rimane in vigore quanto è disposto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

ART. 7.

L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito dal seguente:

« I Consorzi volontari tra comuni o i Consigli di valle o le Comunità montane previsti dall'articolo 1, o, nel caso che questi Enti non si fossero costituiti, i comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono sempre chiedere, in sostituzione del sovra-

canone, previsto dall'articolo stesso, in tutto o in parte, la fornitura di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei comuni o dei Consorzi volontari tra i comuni o dei Consigli di valle o delle Comunità montane è consegnata alle centrali di produzione oppure alle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai comuni interessati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione; chilowattora 500 per chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione; chilowattora 400, per chilowatt di potenza nominale media.

I Consorzi volontari tra i comuni o i Consigli di valle o le Comunità montane o i comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministero per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1.

Nel caso in cui gli Enti locali sopra indicati dei bacini imbriferi montani, da soli o associati, facciano valere il diritto di opzione tra sovracanone e energia a titolo gratuito, le cabine di trasformazione con le linee di distribuzione e il materiale relativo, passano in loro proprietà salvo corrispondere agli aventi diritto l'indennizzo che sarà stabilito dalla perizia promossa dall'Autorità regionale o statale, decurtato dalle somme già versate alle società produttrici e distributrici di energia elettrica dagli utenti pubblici (Regioni, Comuni e Provincie) e privati per la creazione e l'estensione o il potenziamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli usi privati e per la forza motrice, nonché per i contributi di allacciamento e per qualsiasi altra somma destinata ai contatori e ad altre apparecchiature.

Le società concessionarie sono obbligate:

a) ad installare nei punti di allacciamento stabiliti dagli Enti locali dei bacini imbriferi montani che optano per l'energia elettrica in luogo del sovracanone, gli apparecchi misuratori dell'energia che sarà effettivamente utilizzata;

b) ad erogare l'energia elettrica in luogo del sovracanone, secondo le esigenze dell'utenza pubblica e privata;

c) a provvedere semestralmente o annualmente al conguaglio in danaro nel caso in cui l'Ente locale del bacino imbrifero

montano non abbia consumata la quantità di energia ad esso spettante.

I Consorzi volontari tra comuni, i Consigli di valle o le Comunità montane, o i comuni dei bacini imbriferi montani sono autorizzati a contrarre mutui per l'acquisto delle linee di distribuzione e delle cabine di trasformazione di energia idroelettrica alle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni».

ART. 8.

Il secondo capoverso dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, contenente norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è abrogato.

ART. 9.

Ogni disposizione in contrasto con le norme previste dalla presente legge, è abrogata.